



Decreto n° 097 / Pres.

Trieste, 4 giugno 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 2/2012, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 OTTOBRE 2012, N. 209.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 04/06/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 04/06/2021



Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale, tra l'altro, sono disciplinati gli interventi finanziari agevolati a valere sul Fondo per le iniziative economiche (di seguito "FRIE") e sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (di seguito "Fondo per lo sviluppo");

Visto il proprio decreto del 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012" (di seguito "regolamento di attuazione");

Vista la legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015), con particolare riferimento:

- all'articolo 9, il quale ha apportato modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2012, in materia di finanziamenti diretti al consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e al sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine nonché di finanziamenti a favore di nuove imprese e di "spin-off" di università o enti pubblici di ricerca a valere sul Fondo per lo sviluppo;

- all'articolo 14, comma 3, il quale ha abrogato l'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012;

Vista la legge regionale 23 giugno 2020, n. 12 (Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 3, il quale prevede che a valere sul Fondo per lo sviluppo possono essere attivati finanziamenti per l'anticipazione di crediti d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - Sviluppo Impresa), con particolare riferimento all'articolo 55, il quale prevede:

- al comma 6 che le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, 52, 53 e 54, di tale legge regionale hanno efficacia differita a partire dall'1 gennaio 2022 e che al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con tale legge a favore delle imprese, fino al 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:

a) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche per l'attivazione di finanziamenti agevolati in forma di leasing finanziario;

b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività

d'impresa;

3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:

1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;

2) alle iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

- al comma 7 che contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari sono attribuite altresì nel caso di finanziamenti concessi a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo a favore di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi;

Visto il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209" e ritenuto di emanarlo,

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 21 maggio 2021;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -